

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 22 luglio 2014



POS

Sole 24 Ore	22/07/14	P. 34	Al tavolo di lavoro sul Pos focus su costi e commissioni	1
-------------	----------	-------	--	---

APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore	22/07/14	P. 36	Documenti e gare: regolarizzazione ma non integrazione	2
-------------	----------	-------	--	---

APPALTO COMUNI

Sole 24 Ore	22/07/14	P. 32	Appalti nei Comuni, rischio di stop fino a settembre	3
-------------	----------	-------	--	---

LIBERALIZZAZIONI PROFESSIONI

Stampa	22/07/14	P. 1	UNO TSUNAMI SULLE LIBERE PROFESSIONI	4
--------	----------	------	--------------------------------------	---

APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore	22/07/14	P. 18	Stop and go sulle gare degli enti locali	6
-------------	----------	-------	--	---

POLO TECNOLOGICO

Repubblica Roma	22/07/14	P. IX	Boom aeronautico cresce l'export dei poli tecnologici	7
-----------------	----------	-------	---	---

ENERGIA

Italia Oggi	22/07/14	P. 23	Più cubature grazie all'energia	8
-------------	----------	-------	---------------------------------	---

STP

Sole 24 Ore	22/07/14	P. 33	Noi, pionieri delle Stp «traditi» dall'incertezza	10
-------------	----------	-------	---	----

DECRETO PA


Sole 24 Ore	22/07/14	P. 8	Si allenta la stretta sulle Authority	11
-------------	----------	------	---------------------------------------	----

OGGI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Al tavolo di lavoro sul Pos focus su costi e commissioni

Nuovo round, oggi alle 18 al ministero dello Sviluppo Economico, per il tavolo sul Pos. Sarà il secondo appuntamento sul tema della diffusione delle transazioni con carte di pagamento, dopo quello di giovedì scorso, in seguito all'entrata in vigore dal 1° luglio dell'obbligo di accettazione per esercenti e professionisti dei pagamenti di importo superiore ai 30 euro effettuati con carte di debito. All'appuntamento

prenderanno parte i rappresentanti dei principali operatori del mercato dei pagamenti elettronici, con l'obiettivo di completare l'analisi dei costi e delle commissioni associate all'installazione, alla manutenzione e all'utilizzo dei Pos. Nelle prossime settimane, il tavolo proseguirà i suoi lavori incontrando le organizzazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani e dei professionisti.



Consiglio di Stato. «Anticipato» il Dl 90/2014

Documenti e gare: regolarizzazione ma non integrazione

Guglielmo Saporito

■ Novità per gli **appalti pubblici**, applicando il "principio di soccorso": lo sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza 3663 del 14 luglio 2014, anticipando le innovazioni al decreto legislativo 163/2006 contenute nel Dl 90 del 24 giugno 2014 (articolo 39). Le nuove norme in tema di irregolarità essenziali e dichiarazioni non indispensabili, si applicheranno infatti alle procedure di affidamento indette successivamente al 25 giugno 2014: per le procedure antecedenti, valgono i principi di clemenza posti dal Consiglio di Stato in questa sentenza 3663 del 2014 e, poco prima, dall'Adunanza plenaria 9/2014.


Il caso deciso al luglio riguarda presunte irregolarità nella documentazione di concorrenti alla gara di realizzazione delle cancellate di chiusura dei forni del Colosseo. In quella gara sono emerse **irregolarità formali**, generando un contenzioso simile a quello che da anni invano l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici cercava di risolvere con determinazione n.4 del 16 ottobre 2012, elencando 90 cause di insanabile esclusione. Oggi la sentenza 3663/2014 chiarisce due concetti: da un lato l'altro vi è la «regolarizzazione documentale», dall'altro, l'«integrazione documentale». Si può "regolarizzare", quando si intenda completare dichiarazioni o documenti già presentati dal concorrente, e ciò, in particolare, per i soli requisiti generali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006. Invece, l'integrazione documentale (non consentita) consiste nell'introdurre nel procedimento nuovi documenti, ed è vietata per il principio della parità di trattamento tra concorrenti. La distinzione tra regolarizzazione e integrazione è a sua volta resa comprensibile dall'articolo 46 del dlgs 163/2006, secondo il quale sono nulle le clausole del bando di gara che aggravano le ipotesi di esclusione di

concorrenti, oltrepassando le strette esigenze del preservare la segretezza delle offerte o mantenere certo il contenuto e la provenienza dell'offerta.

Si completano in questo modo i principi posti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9/2014, secondo la quale la stazione appaltante deve consentire di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti, prevedendo una procedura di richiesta di chiarimenti, funzionale alla rettifica di errori materiali o refusi, eliminando clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti. Secondo questi principi, non è quindi possibile consentire la produzione tardiva di documenti o dichiarazioni mancanti, né è possibile sanare le omissioni di forme, se tali forme siano previste a pena di esclusione dal Codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali. Nel caso del Colosseo, uno dei concorrenti aveva genericamente dichiarato di non aver subito «condanne con il beneficio della non menzione», invece di dichiarare «tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali avesse beneficiato del beneficio della non menzione»: come si vede, si trattava di un problema di forma, ritenuto superabile attraverso una regolarizzazione.

Per le gare bandite dalla 26 giugno 2014, l'articolo 39 del dl 90 prevede che anche le irregolarità essenziali saranno sanabili entro 10 giorni, previa sanzione pecuniaria dell'1/1000 del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. Se si può sanare, l'irregolarità scompare; se l'errore non è sanato, il concorrente viene escluso e perde la cauzione: i problemi sorgono quando occorre calcolare la media delle offerte, poiché la norma del 2014 cristallizza tutte le offerte che hanno superato la fase di ammissione, comprese quelle con irregolarità insanabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Enti locali. Il «caso» delle centrali uniche

Appalti nei Comuni, rischio di stop fino a settembre

Gianni Trovati
MILANO

Un giro di riunioni tecniche per esplorare le possibili soluzioni tampone, compresa quella, estrema, di un nuovo decreto correttivo "a perdere" per sbloccare la situazione in attesa che i provvedimenti oggi all'esame del Parlamento facciano il loro corso.

È questo l'effetto prodotto dal nuovo intreccio di regole su **acquisti e progetti nella Pubblica amministrazione** che stanno incagliando il sistema. Il primo corno del problema è quello degli acquisti nei quasi 8mila Comuni italiani che non sono capoluogo di Provincia. Come annunciato per lettera al Governo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 luglio), l'autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone ha ripreso a negare i codici identificativi di gara (Cig) per gli acquisti dei Comuni non capoluogo che non seguono le nuove strade "centralizzate", in molti casi inattuabili perché i «soggetti aggregatori» chiamati a sostituire i singoli enti non sono pronti. La ragione, ovvia nella sua semplicità, è che l'Anac non può che rispettare le norme in vigore, e l'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Città tra Governo ed enti locali sul rinvio dei nuovi obblighi al 2015 (1° gennaio per beni e servizi, 1° luglio per i lavori) non ha ancora cambiato le regole. Il Governo ha preparato un emendamento che traduce in legge l'intesa, ma il decreto «competitività» che dovrebbe ospitarlo procede a rilento nel suo esame al Senato (si veda l'articolo a pagina 8), e la legge di conversione ri-

schia di arrivare in «Gazzetta Ufficiale» intorno alla metà di agosto. La conseguenza è un blocco generalizzato degli acquisti fino a settembre, che naturalmente danneggia le amministrazioni locali ma anche le imprese fornitrici.

L'altro problema è invece quello esploso con l'emendamento al Dl 90/2014 approvato in commissione Affari costituzionali alla Camera che ha cancellato del tutto gli incentivi ai progettisti interni alla pubblica amministrazione, mentre il testo originario varato dal Governo li negava solo ai dirigenti. La nuova regola ri-


IL PROBLEMA

L'Anac ha ripreso a negare i codici di gara e il rinvio accordato dal Governo non entrerà in vigore prima della metà di agosto

prende l'ipotesi delle prime bozze del provvedimento, poi scartata dal Governo, e viene considerata una vittoria da ingegneri e architetti che possono così aspirare a nuove occasioni di lavoro. Visto con gli occhi delle amministrazioni, però, il rischio è quello di un aumento dei costi, che potrebbe inciampare già nei rilievi della commissione Bilancio imponendo un nuovo correttivo. In ogni caso, si porrebbe il problema dell'applicazione della nuova regola ai progetti già avviati, come sempre accaduto nei molti tentativi (finora abortiti) di rivedere la materia.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ESAMI ALL'ESTERO

UNO TSUNAMI SULLE LIBERE PROFESSIONI

WALTER PASSERINI

È l'altra faccia del mondo del lavoro. Sulle libere professioni sta per abbattersi un violento tsunami, ma gli ordini non sembrano accorgersene. Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, che ha dichiarato legittimo acquisire il titolo di avvocato all'estero senza essere denunciati di abusivismo nel nostro paese, superando così le forche caudine dell'esame di Stato in Italia, si aprono scenari imprevedibili per tutto l'universo professionale.

CONTINUA A PAGINA 27



UNO TSUNAMI SULLE LIBERE PROFESSIONI

WALTER PASSERINI
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Inoltre, la crisi sta togliendo lavoro a tutte le libere professioni, ciò che ha determinato vistosi cali sia tra gli iscritti agli ordini sia agli esami di Stato. E' in corso una vera e propria proletarizzazione che sta insidiando il fortino dei liberi professionisti? Un tempo uscire da una facoltà di legge, di ingegneria, di economia come dottore commercialista era un'assicurazione sulla vita. L'automatismo tra studio e lavoro era garantito da una società relativamente chiusa e in crescita. Ora non lo è più. Il risultato è che oggi abbiamo troppi professionisti cosiddetti ordinistici: abbiamo, per fare un esempio, 332 avvocati ogni 100mila abitanti, contro i 75 della Francia. Ogni anno ci sono 33 mila partecipanti agli esami di abilitazione ai quali risultano idonei 5.400 avvocati. Pochi, a dimostrazione di una rigida selezione. Troppi se si pen-

sa che vanno ad aggiungersi agli oltre 170mila già esistenti. Gli architetti sono 153 mila, i commercialisti 115 mila, gli ingegneri 235 mila, i medici 411 mila, i giornalisti e pubblicisti 111 mila. E' vero che la sentenza della Corte di Lussemburgo riguarda gli avvocati, ma è destinata a produrre a cascata forti ripercussioni su tutte le professioni con ordini o albi. Intanto apre alla possibilità che 3.500 cittadini italiani che hanno conseguito il titolo professionale di avvocato all'estero (l'80% in Spagna, il 3% in Romania) possano esercitare tranquillamente in Italia: l'unica difficoltà è che per tre anni si debbano chiamare «Abogados», passati i quali subito dopo sulla targa e sulla carta intestata possono scrivere Avvocato. Forse i signori Torresi non si aspettavano questa risposta: dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia, hanno ottenuto entrambi una laurea in giurisprudenza in Spagna e, il 1° dicembre 2011, sono stati iscritti come avvocati nell'albo dell'Illustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (ordine degli avvocati di

Santa Cruz de Tenerife, Spagna). Nel marzo dell'anno dopo hanno presentato domanda di iscrizione all'ordine di Macerata che non l'ha accettata. Da qui la causa ora vinta in sede europea. Gli avvocati Torresi non possono però gioire del tutto, perché entrano in una categoria che sta vivendo emblematicamente e forse più di altre l'effetto proletarizzazione: ne ha parlato la Cassa forense, l'ente di previdenza degli avvocati, che li ha definiti proletari dell'avvocatura. E non ha tutti i torti, dal momento che quasi quattro avvocati su dieci non arrivano a 16 mila euro lordi l'anno e ci sono solo 56 mila avvocati che non arrivano ai 10.300 euro l'anno, molti dei quali non arrivano al minimo per essere iscritti alla loro Cassa pensioni. Non è quindi un caso che tra tutte le libere professioni sia in corso una cura dimagrante di iscritti agli esami e di abilitati, che ha ormai superato il 30%. Che fare? Certamente sarebbe miope restringere ulteriormente la strategia degli accessi: l'obiettivo delle direttive europee va nella direzione di favorire gli scambi e la libertà di stabilimento e sarà sempre più facile acquisire l'abilitazione in un paese ed esercitare a pieno diritto in un altro paese europeo. Forse anche per gli ordini, finalmente, è giunta l'ora di riconoscere che la vera fortezza è l'Europa.

Stop and go sulle gare degli enti locali

L'ATTESA NON AIUTA LA CRESCITA

Quando si scrive una legge, non sarebbe una pessima idea buttare un'occhiata preventiva alle sue possibilità di attuazione, altrimenti l'altalena continua fra rivoluzioni promesse e immobilismo di fatto rischia di dare la nausea. L'ultima vicenda intervenuta a dimostrarlo è quella degli acquisti "centralizzati" negli enti locali. Proprio nei giorni in cui si infittiscono gli annunci sulla nuova *spending review*, che vuole cancellare decine di migliaia di stazioni appaltanti per ridurre i costi, la mini-centralizzazione avviata nel 2011 e prorogata più volte è entrata in vigore il 1° luglio, e come primo effetto ha prodotto un blocco generalizzato degli appalti. Per questa ragione, Governo e Comuni si sono accordati per farla slittare al 2015, ma le regole non sono ancora cambiate e l'Autorità anti-corrruzione, com'è ovvio, ha spiegato che le norme in vigore si rispettano. Risultato: i fornitori dei Comuni, dopo aver atteso per anni i vecchi pagamenti, ora dovranno aspettare per mesi il riavvio della macchina. Un'attesa, ovviamente, che non aiuta la crescita.



Boom aeronautico cresce l'export dei poli tecnologici

Publicato l'Osservatorio di Banca Intesa: male l'Ict
battuta d'arresto anche per il comparto farmaceutico


DANIELE AUTIERI

IL PRIMO trimestre 2014 riscrive un pezzo di storia dei poli tecnologici laziali. Dopo anni di gloria si ferma il distretto farmaceutico con un calo dell'export del 2,4%, crolla poi quello dell'Ict (-30,9%), crescono invece per fortuna (200 milioni di euro contro i 47 del primo trimestre 2013) le esportazioni dell'aeronautica. È questo il quadro economico e industriale dei poli tecnologici laziali disegnato dal Monitor che l'ufficio studi di Intesa San-

In recupero
il distretto
della ceramica
di Civita Castellana

Paolo ha presentato ieri. Un'analisi dettagliata dei risultati dei primi tre mesi dell'anno. Il caso più preoccupante è il farmaceutico, che malgrado abbia comunque superato i 7 miliardi di export, ha rallentato su molti mercati e in particolare su quello giapponese. Ancora più dura la realtà dell'*Innovation technology* che perde terreno sui mercati internazionali con il nono calo trimestra-

Poli tecnologici a confronto




FONTE: ELABORAZIONI INTESA SANPAOLO SU DATI ISTAT

le consecutivo.

L'insieme regionale dei poli viene trainato da quello dell'aeronautica che è tornato a crescere dopo il pessimo -22,4% registrato nel 2013. In ogni caso, per gli analisti di Intesa, i poli tecnologici del Lazio hanno chiuso il primo trimestre del 2014 con un dato positivo dell'export, pari al +1,6%, in accelerazione rispetto ai due trimestri precedenti. A rincuo-

rare gli osservatori sono i risultati dei settori più tradizionali: il polo di Civita Castellana, da anni attraversato da una pesante crisi industriale, è tornato a farsi sentire all'estero e nei primi 90 giorni dell'anno ha riportato una crescita delle esportazioni del 12,3%. Il quinto incremento consecutivo dell'export ma comunque ancora distante dai livelli pre-crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il decreto 102/2014 sull'efficienza prevede anche fatture basate sull'utilizzo effettivo

Più cubature grazie all'energia

Volumi e spessori aumentano se si riducono i consumi

Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA

L'efficienza energetica fa guadagnare sulla cubatura e sulle distanze; e le fatture devono basarsi sugli effettivi consumi individuali, senza ricarico del costo di spedizione.


Il decreto legislativo 102/2014 (attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.165 del 18.7.2014 (si veda *ItaliaOggi* del 19 luglio scorso), vigente dal 19.7.2014, tratta sia di benefici edilizi sia di garanzie nel sistema di misurazione dell'energia fruita.

Vediamo di illustrare il contenuto del decreto.

EDILIZIA

Partiamo dagli incentivi edilizi. Innanzi tutto si tratta di benefici nel conteggio della cubatura per gli edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica.

In questi casi lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali interme-



di, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.

Rispettare l'efficienza energetica significa beneficiare anche quanto a distanze tra edifici, da confine e fascia di rispetto stradale e ferroviario e altezze massime dell'edificio. Nel rilascio dei titoli abitativi, nei limiti descritti, si può, infatti, andare in deroga alla normativa edilizia e urbanistica.


Le deroghe vanno esercitate, però, nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

I benefici riguardano, oltre agli interventi di nuova costruzione, anche gli interventi su immobili esistenti. In particolare gli interventi di riqualificazione energetica che comportino maggiori spessori delle murature

esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori necessari a ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza.

In questa ipotesi è possibile derogare alla normativa sulle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e sulle distanze minime di protezione del nastro stradale.

Il decreto legislativo in esame prevede una deroga dalle distanze, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga potrà essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Anche qui le deroghe andranno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.



CONSUMI

Il decreto prevede contatori individuali per i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico. I contatori individuali devono misurare con precisione il consumo effettivo e fornire informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia.

Quanto ai sistemi di misurazione, il decreto legislativo in commento rafforza la scelta di sistemi di misurazione intelligenti, che forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo, siano sicuri e rispettosi della privacy nella fase della raccolta dei dati di consumo.

Nel dettaglio viene fissata la data del 31 dicembre 2016 per l'installazione di contatori individuali nei condomini riforniti fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici: deve essere misurato l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per mi-

surare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.

Inoltre nei condomini l'importo dei costi del teleriscaldamento deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto. Anche se il decreto fa salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Ancora le imprese, entro il 31 dicembre 2014, nelle fatture devono dare informazioni sul consumo effettivo di energia e la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale; mentre le fatturazioni intermedie possono basarsi anche su un sistema di autolettura da parte del consumatore.

Infine il decreto sottolinea che non devono applicarsi costi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati sui consumi.

—© Riproduzione riservata—■

La testimonianza

Noi, pionieri delle Stp «traditi» dall'incertezza

La risposta a interpellato dell'8 maggio 2014 da parte della Direzione centrale normativa dell'agenzia delle Entrate è stata la molla che mi ha convinto, con due colleghi, a costituire una delle prime società tra professionisti Srl tra consulenti del lavoro in Milano. Abbiamo preso contatti con il commercialista, il notaio (quanto ha dovuto studiare per redigere lo statuto!) e l'Ordine professionale, approfondendo tutti gli aspetti della legge n. 183 e del successivo Dm n. 34. Abbiamo poi chiesto alla nostra casa di software di impostare la contabilità, ovviamente quella della Srl, quindi per competenza. Infine, sono stati chiesti lumi alla nostra Cassa professionale per avere la certezza che i nostri contributi previdenziali continuassero in toto a essere versati nella misura corretta.

A start up completata è arrivata la doccia fredda. Esattamente 40 giorni dopo, il punto fermo si dissolve: l'articolo 11 del decreto legislativo in corso di approvazione sulle semplificazioni fiscali approvato dal Consiglio dei ministri il 20 giugno stabilisce che alle Stp si applica il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Poche righe per buttarci nel panico.

La norma approvata dal Consiglio dei ministri risulta all'evidenza scarna e lacunosa. Ipotizzando che il regime fiscale previsto per le Stp sia quello contemplato dall'articolo 11, ci attendiamo che venga chiarito se nel caso

di una Stp costituita sotto forma di Srl con tre soci professionisti (2/3 del capitale sociale), un socio tecnico persona fisica non professionista e un socio di investimento società di capitali (Srl):

a) se sarà obbligatoria la tenuta di una doppia contabilità (una ai fini civilistici, una ai fini fiscali);

b) se anche la Srl, socio di investimento, dovrà partecipare al reddito di lavoro autonomo per trasparenza;

c) se anche il socio di investimento Srl avrà diritto a vedersi imputare la ritenuta d'acconto sull'Irpef in misura "pro-quota" e a detrarla dalle proprie imposte, in particolare, se sarà possibile e in che modo una ritenuta d'acconto sull'Irpef possa essere compensata con l'Ires dovuta dal socio d'investimento;

d) se, per quanto concerne

il contributo integrativo da versare alla Cassa di previdenza da calcolarsi sui compensi della Stp, il contributo riferito ai soci non professionisti debba essere ripartito "pro quota" tra quelli professionisti;

e) considerato che la quota di partecipazione dei soci professionisti al capitale sociale di una Stp si riferisce all'apporto di capitale dagli stessi soci investito nella società e non alla loro effettiva attività operativa, come remunerare i soci in corso d'anno;

f) a fronte di deleghe operative su materie strettamente professionali attribuite dal cda a ogni professionista già membro dello stesso, se i compensi deliberati per queste attività vengano attratti nel reddito professionale di ogni professionista;


g) in caso di risposta positiva, se la base di computo del contributo previdenziale soggettivo dovuto alle rispettive Casse professionali sia costituita, per ogni professionista, dalla sommatoria del compenso percepito come membro del cda e del reddito della Stp a egli spettante per trasparenza.

Ho poi una proposta da fare: e se tra fautori del reddito di lavoro autonomo e fautori del reddito d'impresa, trovassimo una via di mezzo? Perché, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, non applicare il regime delle società di persone, attribuendo il reddito per trasparenza ma rispettando i principi del reddito d'impresa?

*Claudio Della Monica
Consulente del Lavoro*



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
DOMANI CON IL SOLE 24 ORE
Con il quotidiano una guida a tutte le regole da seguire per costituire la nuova Stp, dai bilanci al fisco, dallo statuto alle regole per soci e clienti



In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano



Decreto Pa. È atteso venerdì in aula alla Camera

Si allenta la stretta sulle Authority

**Eugenio Bruno
Claudio Tucci**
ROMA

■ Cambia la stretta sulle Authority, che potranno restare nelle proprie sedi logistiche solo se rispetteranno alcuni criteri di efficienza. Dovranno cioè avere la sede in un edificio «in proprietà o uso gratuito» (sono fatte salve le spese di funzionamento); «la concentrazione degli uffici nella sede principale»; «l'esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale». In caso di violazioni il Mef, tramite l'agenzia del Demanio, le trasferirà in un'altra sede, «eventualmente comune».

La spesa per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non potrà comunque essere superiore al 20% della spesa complessiva. La presenza effettiva del personale in quella principale non potrà essere inferiore all'80% del totale su base annua (si fa eccezione per la Consob) e la spesa complessiva per incarichi di studio, consulenza e ricerca non potrà essere superiore al 2% delle uscite complessive. In caso di sforamenti, l'autorità interessata dovrà trasferire al Tesoro una somma corrispondente all'entità del mancato risparmio per l'Erario.

È questo l'emendamento di maggior peso al dl Pa presentato ieri in commissione Affari costituzionali della Camera dal relatore Emanuele Fiano. In totale sono state presentate otto modifiche; e tra oggi e domani dovrebbero arrivare anche altri emendamenti del Governo. Restano da sciogliere i nodi sulle

sezioni distaccate dei Tar e sulla remunerazione speciale. Ieri alla Camera circolava l'ipotesi di costituire un fondo centrale presso ciascuna amministrazione dove far confluire le risorse per i salari accessori (per premiare poi i dipendenti). Sembra invece aver trovato una soluzione il taglio dei diritti annuali dovuti dalle imprese alle camere di commercio. La sforbiciata sarà più soft: «Del 40% nel 2015 e del 50% nel 2016», ha annunciato il sottosegretario allo Svilupp-

GLI ALTRI NODI

In arrivo le modifiche su sedi distaccate dei Tar, oneri camerati e un Fondo con i risparmi sugli onorari degli Avvocati dello Stato

po, Simona Vicari, mentre la norma contenuta nel dl parla di dimezzamento già dal prossimo anno. Ma in cambio verranno introdotti costi standard per alcune attività delle camere di commercio, soprattutto «per i diritti di segreteria».

Tra le altre modifiche a firma Fiano spicca una in tema di province. Quelle «tra loro limitrofe», situate all'interno di una regione, potranno «esercitare in comune, eventualmente anche mediante organi ed enti interprovinciali, le funzioni fondamentali lasciate loro dalla legge Delrio. L'esercizio in comune delle funzioni provinciali andrà regolato con una convenzione. Ma non dovrà costare nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

